



Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: vademecum per il Consulente del Lavoro

a cura di Nicola Guida – Ingegnere



Quando, in un determinato settore produttivo sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro? Si rientra nelle casistiche per cui deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria? Sono state correttamente nominate e formate le diverse figure aziendali, previste per la gestione, il controllo e la verifica di quanto previsto dalla norma?

Si sono giustappunto elencate alcune delle questioni più ricorrenti di fronte alle quali il datore di Lavoro è tenuto a rispondere in modo preciso e puntuale. In caso contrario, un'eventuale "falla" lasciata nell'organizzazione della sicurezza aziendale, può a tutti gli effetti comportare per il datore di Lavoro, conseguenze spiacevoli con implicazioni che sfociano anche nelle infrazioni penali o nella sospensione dell'attività imprenditoriale. In tale contesto s'inserisce il Consulente del Lavoro, figura che, per diversi motivi, essendo legata da stretti e continui rapporti con il datore di Lavoro, viene frequentemente chiamata in causa per dare supporto anche in merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Proprio per questo motivo anche il Consulente del Lavoro può intervenire, esercitando un'importante attività di indirizzo a favore del datore di Lavoro nell'interpretazione ed attuazione di una Norma che non sempre può apparire così chiara e lineare.

È doveroso precisare sin da subito che l'attività di supporto ed assistenza offerta dal Consulente del Lavoro è da intendersi sotto un'accezione qualitativa e di orientamento preliminare, certamente preziosa per il datore di Lavoro, ma che non può sostituire o compensare le professionalità ingegneristiche e scientifiche necessarie per la valutazione e il compimento di tutti gli aspetti tecnici richiesti dalla Norma.

Ciò che si propone la presente trattazione è di rappresentare al Consulente del Lavoro un quadro generale delle tematiche salienti relative alla Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro; per svolgere nel modo più integrale possibile quell'attività di indirizzo preliminare, indispensabile per un datore di Lavoro, inteso come responsabile della sicurezza di una determinata unità produttiva. Tale assistenza assume un importante significato essendo volta a prevenire lacune e criticità che, se individuate e gestite troppo tardi, non sempre possono facilmente rientrare.

Nello specifico si tratterà **il caso di un'azienda operante nel settore edile-civile, approfondendo il sub settore dei cantieri temporanei o mobili** (così come definiti nell'Allegato X della normativa), **che storicamente costituisce uno dei comparti soggetti ad un rischio sicurezza più elevato.**

La Norma sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro: breve cenno introduttivo

Anche per il settore edile-civile Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro vengono disciplinate dal D.Lgs. n.81/08, chiamato anche Testo Unico sulla Sicurezza (TUSIC).

Nel caso specifico del campo costruzioni, il TUSIC, attuazione della L. n.123/07, va ad accorpare, revisionandola ed omogeneizzandola, buona parte della precedente normativa in ambito di sicurezza; sostanzialmente vengono superate e sostituite le "famose" leggi che hanno accompagnato professionisti, responsabili ed addetti ai lavori fino a poco tempo fa' (D.P.R. n.547/55, D.P.R. n.303/56, D.Lgs. n.277/91, D.Lgs. n.626/94, D.Lgs. n.494/96, D.Lgs. n.528/98, ecc...).

In particolare il settore dei cantieri temporanei o mobili (cantieri) è soggetto alle disposizioni di cui al titolo IV del TUSIC.


Una proposta di Linea Guida per il Consulente del Lavoro

Verranno toccati in modo schematico tutti quegli aspetti che di volta in volta dovranno essere valutati da un datore di Lavoro nel momento in cui si troverà ad avviare un cantiere. Lo spirito che muove tale trattazione è di offrire al Consulente del Lavoro uno strumento pratico che consenta di supportare efficacemente il datore di Lavoro durante la fase di 'start up' del cantiere, con l'intento di elevare la qualità organizzativa e gestionale della sicurezza, specialmente nel caso delle piccole realtà in cui tali aspetti vengono spesso messi in secondo piano. Si ribadisce che il solo apporto offerto dal Consulente del Lavoro non è comunque sufficiente per il compimento di quanto previsto dalla Norma; è necessario, infatti, che tutte le azioni iniziali del Consulente del Lavoro, se pur importanti ed utili per il datore di Lavoro, vengano successivamente implementate ed approfondite da adeguate professionalità tecniche.

⇒ *I soggetti coinvolti nella realizzazione di un'opera*

Il D.Lgs. n.81/08 responsabilizza ed attribuisce un ruolo attivo a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un'opera. È bene che il datore di Lavoro conosca quali siano gli attori principali che gravitano attorno al sistema sicurezza dei cantieri e come gli stessi interagiscano tra di loro. Sostanzialmente si possono definire tre raggruppamenti facenti capo ad impresa, committenza ed organismi esterni di vigilanza e controllo o di supporto e consulenza. Il datore di Lavoro avrà il compito di interfacciarsi sia con le figure "interne" lato impresa sia con i soggetti esterni, nel rispetto di quanto previsto dalla Norma.

Soggetti coinvolti nell'impresa



Soggetti coinvolti nell'impresa committente



Soggetti coinvolti all'esterno dell'impresa

Organi di supporto

Comitati Paritetici Territoriali (CPT)

Altri organi esterni

Arpa

Associazioni Sindacali

Impresa

Committente

Organi Ispettivi-di controllo -di supporto

**Asl
Ispesl***

**Casse Edile
Inps
Inail**

Direzione Provinciale Del Lavoro/Ispettorato Del Lavoro (DPL)

**Forze dell'Ordine
(Carabinieri, Polizia municipale, VVFF, capitaneria di porto, ecc...)**

⇒ Il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVR) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Tra le attività che un datore di Lavoro non può delegare rientra la Valutazione dei Rischi e la conseguente predisposizione del documento (DVR) a conclusione della valutazione medesima (art.17 D.Lgs. n.81/08).

* In base alle previsioni della Manovra correttiva 2010 (L. n.122/10) l'Ispesl verrà soppresso e le sue prerogative di controllo verranno realizzate dall'Inail.

Si tenga presente che i datori che occupano fino a 50 lavoratori effettuano la valutazione sulla base di procedure standardizzate, mentre quelli che occupano fino a 10 lavoratori possono utilizzare lo strumento dell'autocertificazione (art.29). Quest'ultima casistica non oltre il 30 giugno 2012. Sono escluse tali semplificazioni per situazioni di particolare rischio (art.29, co.7).



Nella valutazione dei rischi è interessante soffermarsi sull'eterogeneità dei sub-settori costituenti un'impresa di costruzioni: è infatti intuibile come uffici direzionali ed amministrativi centralizzati, magazzini mezzi/attrezzature e cantieri, da un lato rappresentino delle realtà in quotidiana interconnessione, dall'altro costituiscano campi soggetti a livelli di rischio assai differenti, mentre, **il cantiere rappresenta la situazione nettamente più delicata.**

Il cantiere, differentemente dagli altri settori aziendali, oltre che dalla temporaneità è caratterizzato da una varietà di scenari in continua evoluzione, legati sia alla tipologia di opera eseguita sia all'avanzamento della fase realizzativa. Ne derivano pertanto livelli di rischio più o meno elevati che il datore di Lavoro è tenuto ad analizzare, elaborando le relative azioni di prevenzione e protezione. Queste azioni trovano espressione nell'elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (artt.89-96), la cui predisposizione rientra a tutti gli effetti tra gli obblighi del datore di Lavoro. Per la stesura del documento, riferito al singolo cantiere interessato, è consigliabile avvalersi di un tecnico specializzato, che può coincidere con l'RSPP aziendale, anche se non è vietato rivolgersi ad un professionista esterno. Il POS, dovrà possedere dei contenuti minimi (Allegato XV del TUSIC) e riportare procedure complementari e di dettaglio, possibilmente migliorative, ad integrazione di quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), documento predisposto dal Coordinatore per la Progettazione (art.91, co.1, lett.a). Contrariamente il documento non potrà essere validato dal Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE), soggetto designato dalla Committenza per l'espletamento di tale controllo (art.92, co.1, lett.b) e l'impresa esecutrice non potrà essere autorizzata ad avviare le proprie lavorazioni contrattuali.

⇒ *Delega di Funzioni del datore di Lavoro*

In taluni casi, specialmente per le grandi aziende, operanti in diversi cantieri contemporanei, ubicati sia a livello regionale che nazionale, il datore di Lavoro, non avendo la possibilità fisica di gestire e controllare ogni singolo cantiere, può avvalersi della delega (art.16), escluse determinate funzioni, quali la valutazione dei rischi e la designazione dell'RSPP (art.17).

È fondamentale accertare che il datore di Lavoro, qualora si avvalga di tale possibilità, rispetti le seguenti condizioni previste dall'art.16, pena la non validità della delega:

- ▶ la delega deve risultare da atto scritto, recante data certa;
- ▶ il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalle funzioni delegate;
- ▶ la delega deve attribuire al delegato tutti i necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo;
- ▶ il delegato deve avere l'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate;
- ▶ la delega deve essere accettata dal Delegato per iscritto.

Segue che gli obblighi così come elencati agli articoli 95, 96 e 97 vengono in parte o totalmente delegati ad un soggetto terzo. Per appalti di una certa entità è consigliabile procedere con una duplice delega relativa al medesimo cantiere:

RESPONSABILE-DIRETTORE DI CANTIERE

Al Responsabile-Direttore di Cantiere viene richiesto di adempiere agli obblighi del datore di Lavoro in ambito gestionale, amministrativo, burocratico (ad es. ricerca, selezione, assunzione e licenziamento personale operaio, stipula e risoluzione contratti fino ad una certa soglia, intrattenere rapporti con Enti esterni quali INPS, INAIL, ASL, ecc..., svolgere l'attività di formazione/informazione dei dipendenti sui rischi specifici del cantiere, consegnare i dispositivi di protezione individuale alle maestranze, verificare l'idoneità dei POS delle eventuali imprese esecutrici in sub-appalto, organizzare ispezioni in cantiere per accertare l'applicazione di tutte le misure in materia di prevenzione infortuni, igiene sui luoghi di lavoro, ecologia e tutela ambientale, adottare provvedimenti disciplinari in caso di violazioni, ecc...).

CAPO CANTIERE

Alla seconda figura, ovvero il Capo Cantiere, sono affidati obblighi altrettanto importanti connessi prevalentemente alla sfera esecutiva-cantieristica (s'intendono ad esempio il controllo e la verifica sul mantenimento di uno stato idoneo di tutti gli apprestamenti sulla sicurezza, attrezzature, mezzi, impianti, sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e collettiva da parte dei lavoratori, nonché l'onere di riportare puntualmente al Direttore di Cantiere situazioni non conformi dal punto di vista della sicurezza).

Come prescrive la Norma (art.16, co.tre-bis) rimane comunque onere del datore di Lavoro, eseguire i necessari controlli per verificare il corretto espletamento delle funzioni delegate. Tale attività può essere svolta dall'RSPP, che periodicamente esegue dei sopralluoghi in cantiere, svolgendo se è il caso, un'attività di formazione integrativa a favore delle figure delegate. È fondamentale che qualsiasi attività di formazione/informazione debba sempre concludersi con un verbale in cui come minimo vengano riportati i nominativi e le firme del formatore e dei partecipanti, le tematiche affrontate, eventuale materiale didattico distribuito ai partecipanti, la data, il luogo e la durata dell'incontro formativo.

⇒ Obblighi del datore di Lavoro relativi ai cantieri temporanei o mobili

Specificando che la differenza tra impresa affidataria ed esecutrice consiste essenzialmente che la prima è titolare del contratto di appalto con il committente e per l'esecuzione dei lavori può avvalersi di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi, mentre la seconda esegue direttamente i lavori impegnando proprie risorse umane e materiali (art.89, commi i-i bis).

Il datore di Lavoro od il soggetto delegato di imprese esecutrici ed affidatarie deve:

1. Osservare le misure generali di tutela di cui all'art.95 del TUSIC (organizzare la logistica di cantiere e mantenere lo stato del medesimo in condizioni ordinate e soddisfacenti la salubrità, la sicurezza e l'igiene);
2. Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII (prescrizioni di sicurezza e di salute per l'organizzazione del cantiere: requisiti per i locali adibiti a spogliatoio, refettorio, dormitorio, servizi igienici, pronto soccorso e prima emergenza, vie di circolazione pedonali e carrabili);
3. Predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili;

4. Curare la disposizione e l'accatastamento di materiali ed attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
5. Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e salute;
6. Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente od il Responsabile dei Lavori;
7. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
8. Redigere il POS;
9. Accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza (CSE).

Il datore di Lavoro od il soggetto delegato dell'impresa affidataria deve:

1. Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori e l'applicazione di quanto previsto nel PSC;
2. Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi nelle modalità di cui all'Allegato XVII;
3. Coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
4. Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al CSE;
5. Deve formare adeguatamente dirigenti e preposti.

⇒ *RSPP, Medico Competente, RLS-RLST, Addetti al primo soccorso ed alla prevenzione incendi*

Il datore di Lavoro, in modo diretto od attraverso soggetto munito di formale delega, deve conoscere, organizzare e far applicare gli specifici compiti facenti capo alle figure RSPP, Medico Competente ed RLS-RLST. Viene di seguito descritto come tali figure interagiscano con il settore cantiere e quali siano i compiti principali ad esse affidati nella gestione di tale ambito.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il datore di Lavoro può organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) all'interno dell'azienda o unità produttiva o, in alternativa, incaricare persone o servizi esterni. Nel settore edile il SPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori (art.31 co.6, lett.e). Il datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP nei casi previsti dall'Allegato II del TUSIC (aziende fino a 30 lavoratori), purchè frequenti appositi corsi di formazione ed aggiornamento periodico. In generale la figura dell'RSPP deve interagire con l'ambito cantiere come supporto al datore di Lavoro, nel caso in cui sia soggetto diverso del medesimo datore, per la verifica ed il controllo periodico sull'applicazione ed il rispetto delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, per la formazione e l'aggiornamento di Preposti, soggetti muniti di Delega e maestranze. È consigliabile organizzare tale azioni mediante l'utilizzo di specifiche *check-list* sviluppate ad hoc in funzione della tipologia di controllo prefissato (verifiche documentali, verifiche manutenzione e controllo di mezzi ed attrezzature, verifica mantenimento in condizioni idonee di ponteggi, impianti elettrici, apprestamenti vari, verifica sull'avvenuta formazione e informazioni di dipendenti e soggetti esecutori in relazione all'attuale stato di avanzamento dei lavori, ecc.). Ogni *check-list* ha lo scopo di mettere in evidenza eventuali lacune o mancanze e di dare modo al datore di Lavoro od al soggetto Delegato di intervenire prontamente con le

misure correttive. Questa azione di controllo dovrà avere riscontro tramite appositi verbali, che rappresentano per il sistema cantiere un valore aggiunto e distintivo, sia nel caso di controlli di qualità aziendali che in concomitanza di ispezioni da parte di Organi Esterni.

MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente (art.25) collabora con il datore di lavoro e con l'RSPP alla valutazione dei rischi, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di cui all'art.41 del TUSIC, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, concorda con il datore di Lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie, partecipa alla riunione annuale, indetta dal datore di Lavoro, alla presenza dell'RSPP e dell'RLS (art.35), comunica al datore di Lavoro ed all'RSPP in occasione di tali riunioni i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria. **Per quanto concerne il caso particolare del cantiere, a fronte dei livelli di rischio elevati, la sorveglianza sanitaria è di fatto obbligatoria sia per il personale tecnico-direzionale che per quello direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori** (maestranze, operatori mezzi, ecc.). La periodicità e la tipologia dei controlli sanitari da effettuarsi sui gruppi omogenei di rischio, devono essere chiaramente riportati all'interno del DUVRI, tenendo presente che permane l'obbligo da parte del Medico Competente di visitare gli ambienti di lavoro almeno con cadenza annuale.

Nei cantieri la cui **durata presunta dei lavori è inferiore a 200 giorni lavorativi**, e ove è prevista la vigilanza sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita od integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza (art.104).

È sempre opportuno che i rapporti tra datore di Lavoro e Medico Competente avvengano in forma scritta e che il medico, qualora appartenente a una struttura sanitaria complessa, sia sempre univocamente identificabile e sia responsabile di tutta l'attività svolta. È consigliabile custodire presso gli uffici di cantiere copia dell'idoneità sanitaria relativa ai lavoratori impiegati.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS/RLST/RLS SITO)

È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; si interfaccia e collabora in tal senso con datore di Lavoro, RSPP e Medico Competente.

Aziende fino a 15 dipendenti



Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori tra i dipendenti dell'azienda oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o di comparto produttivo (RLST).

Aziende con più di 15 dipendenti



Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

È prevista una formazione di 32 ore per l'RLS ed un aggiornamento periodico la cui durata è in funzione del numero di dipendenti occupati (4 ore per aziende che occupano dai 15 a 50 lavoratori ed otto ore annue per imprese con più di 50 lavoratori). Il corso per gli RLST ha invece una durata minima di 64 ore e di otto ore per l'aggiornamento annuale.

Ai sensi dell'art.47 co.8 il numero minimo degli RLS è il seguente:

- ▶ 1 RLS per aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori;
- ▶ 3 RLS per aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
- ▶ 6 RLS se si superano i 1000 lavoratori.

Nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno ed in contesti produttivi con complesse problematiche legate all'interferenza di lavorazioni e con un numero medio complessivo di addetti superiore alle 500 unità è obbligatoria l'individuazione di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLS SITO).

La valutazione degli **uomini-giorno** è rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, per la realizzazione di tutte le opere specifiche al cantiere considerato.

È consigliabile che la figura dell'RLS venga chiamata in causa in modo attivo nella valutazione dei rischi relativi al cantiere, sebbene lo svolgimento di tale attività non sia propriamente di sua competenza: ciò può avvenire mediante il recepimento formale di dei documenti cardine relativi alla sicurezza del cantiere, rappresentati come detto dal PSC e dal POS.

**LAVORATORI INCARICATI ALLE GESTIONE DELLE EMERGENZE
(ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO ED ALLA PREVENZIONE INCENDI)**

Sono i lavoratori designati dal datore di Lavoro all'interno dell'azienda, previa consultazione dell'RLS, per svolgere specifici compiti connessi all'attività di prevenzione ed emergenza quali il primo soccorso e la prevenzione incendi (art.45 e 46 TUSIC).

I lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze devono risultare in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate.

Nel caso in cui l'azienda si trovi a gestire più luoghi di lavoro (cantieri) è necessario che tali compiti vengano affidati a più lavoratori, che complessivamente siano in grado di svolgere tutte le funzioni connesse con l'insorgere di situazioni di emergenza. Segue che per le aziende di grandi dimensioni operanti su cantieri spazialmente distanti tra di loro è necessario che venga designato almeno un addetto per cantiere, scelto tra i lavoratori impiegati nel medesimo luogo di lavoro.

L'incarico dei lavoratori deve avvenire per iscritto e gli stessi lavoratori, per ricoprire il ruolo conferitogli dal datore di Lavoro, devono frequentare appositi corsi tenuti da organismi autorizzati. Gli attestati di partecipazione ai corsi rientrano tra l'elenco dei documenti che deve essere custodito presso gli uffici di cantiere.

➡ *Attività fondamentali a carico del datore di Lavoro nell'ambito cantiere*

Valutazione dell'idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII TUSIC)

Le **imprese esecutrici**, nonché le **imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al Committente o al Responsabile dei Lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17, co.1, lett.a) o autocertificazione di cui all'art.29, co.5 del TUSIC;
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al TUSIC, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal TUSIC
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del TUSIC.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- j) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- k) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al TUSIC di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- l) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- m) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal TUSIC;
- n) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Nel caso di sub-appalto è il datore di Lavoro, sostituendosi alla figura del Responsabile dei Lavori per conto della Committente, ad avere la responsabilità di effettuare la valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dei soggetti affidatari.



È doveroso evidenziare come l'obbligo della valutazione dell'idoneità tecnico professionale rappresenti una delle attività più importanti nella gestione di un cantiere; infatti, l'incompletezza anche di uno solo dei documenti comprovanti l'idoneità tecnico-professionale, comporta per l'impresa affidataria od esecutrice, il divieto di iniziare i lavori con evidenti ripercussioni di tipo economico e contrattualistico.

Tutela ambientale

Evitando di entrare nel merito di una specifica trattazione, non si deve dimenticare che Sicurezza e Salute sono da intendersi anche sotto il significato di Tutela Ambientale, il cui rispetto si riflette inevitabilmente sul benessere dei lavoratori ed in generale dell'uomo.

Innanzitutto al tema della Tutela Ambientale, con particolare riferimento alle implicazioni proprie dei cantieri temporanei e mobili, un datore di Lavoro è investito di responsabilità civili e penali altrettanto onerose ed importanti.

Anche in questo caso il Consulente del Lavoro interviene a supporto del datore di Lavoro con un contributo di indirizzo e di valutazione preliminare, in quanto l'analisi specifica delle azioni da adottare per il rispetto degli adempimenti normativi deve essere

obbligatoriamente affidata a professionisti del settore sia sotto il profilo tecnico che giuridico.

La Norma che disciplina la gestione ambientale, compresa quella dei cantieri temporanei, è il D.Lgs. n.152/06 modificato dal D.Lgs. n.4/08, definiti complessivamente come Testo Unico Ambientale (TUA). Nel testo normativo vengono definite procedure e disposizioni specificatamente connesse all'attività di cantiere, quali: gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, gestione dei rifiuti dall'attività di manutenzione, la gestione delle terre e delle rocce da scavo, gli oneri del produttore dei rifiuti, la disciplina del conferimento dei rifiuti a discarica, il trasporto dei rifiuti in conto proprio ed in conto terzi, lo smaltimento dei rifiuti d'amianto, le procedure operative ed amministrative nella bonifica dei siti contaminati, la disciplina delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti presenti in cantiere, la disciplina del rumore nelle attività temporanee (si tenga presente che il tema dell'inquinamento acustico viene disciplinato dalla specifica Legge Quadro n.477/95), la gestione dell'esercizio di attività di produzione, manipolazione, stoccaggio di materiali polverulenti, la gestione degli scarichi di acque reflue industriali e domestiche generate dall'attività in cantiere. Dal momento che il cantiere quasi inevitabilmente genera rifiuti, intendendo con tale termine qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, è consigliabile che il datore di Lavoro, prima di avviare le proprie attività e durante lo svolgimento delle medesime, valuti, in relazione al singolo aspetto ambientale, la conformità legislativa della specifica attività espletata ed adotti le conseguenti azioni; l'attività in questione, tutt'altro che semplice ed immediata, può essere condotta tramite determinate *check-list*, atte a verificare caso per caso le giuste procedure da adottare nel rispetto della conformità legislativa.

Documentazione da conservare presso il cantiere e principali comunicazioni ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza

Il datore di lavoro o il soggetto Responsabile Delegato alla gestione del cantiere ha l'obbligo di conservare in cantiere una serie di documenti, da esibire agli Organi preposti alla vigilanza ed all'ispezione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Spesso tale documentazione è oggetto di revisione ed aggiornamento, anche in funzione della natura del cantiere, che fisiologicamente è in continua evoluzione; per questo motivo è opportuno che il Responsabile di Cantiere provveda tramite idonei strumenti (ad esempio una lista di riscontro), eseguire periodiche verifiche.

Ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro una possibile lista di riscontro potrebbe essere la seguente:

Documentazione da conservare in cantiere. Data controllo: gg/mm/aaaa			
Documenti concernenti obblighi a carico del datore di lavoro			
SI	NO	Tipo Documento	Note
		POS redatto dal datore di Lavoro di ciascuna impresa affidataria ed esecutrice (deve essere firmato dal D.L.)	
		DURC in originale o copia conforme all'originale di ciascuna impresa affidataria ed esecutrice	
		DUVRI (anche in formato elettronico) o dove previsto autocertificazione	
		Valutazione del rischio chimico	
		Valutazione del rischio rumore	
		Valutazione del rischio vibrazioni	
		Valutazione del rischio biologico	
		Designazione degli addetti alle emergenze	
		Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso , delle emergenze incendi ed evacuazione .	
		Attestato del corso di formazione dell' RLS (se è stato eletto) e verbale di elezione.	
		Certificati di idoneità sanitaria dei lavoratori	
		Registro delle vaccinazioni antitetaniche dei lavoratori	
		Certificato di Iscrizione alla CCIAA	
		Registro Infortuni dell'impresa in copia vidimata INAIL. È sufficiente l'originale in Sede ed una fotocopia in ciascun cantiere presente nella stessa Provincia	
		Designazione RSPP	
		Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi	
		DOMA (Dichiarazione relativa all'organico medio annuo)	
		Dichiarazione relativa a tipologia contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori	
		Denuncia di apertura cantiere (nuovo lavoro) trasmessa a INPS, INAIL e CASSA EDILE	
		Documentazione relativa all'attuazione degli obblighi previsti dall'art.97 a carico dell'impresa affidataria (verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici/subappaltatrici e lavoratori autonomi)	
		Libro Unico (sostituisce il Libro paga ed il Libro Matricola)	
		Nomina del Medico Competente	
		Registro verifiche per abuso di alcool e uso di stupefacenti (è redatto dal medico Competente e conservato presso l'azienda)	

	Ricevuta della consegna del tesserino di riconoscimento ai lavoratori	
	Verbale di formazione ed informazione periodica di maestranze ed operatori	

Documenti relativi a conformità impianti, macchine ed attrezzature			
SI	NO	Tipo Documento	Note
		Certificati di conformità impianti elettrici di cantiere e ricevuta della comunicazione all'ISPESL dell'installazione dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	
		Verbal di verifiche periodiche degli impianti di cantiere (elettrico, messa a terra, scariche atmosferiche)	
		Certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori e verbale di consegna	
		Documentazione attestante la conformità di macchine , attrezzature ed opere provvisorie (Libretti d'uso e manutenzione)	
		Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg	
		Documentazione inerente all'installazione di gru a torre o su rotaie	
		Scheda di manutenzione periodica di macchine, attrezzature ed opere provvisorie (Allegato VII)	
		Scheda di verifica trimestrale di funi e dispositivi di sollevamento	
		PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) dell'installatore dei ponteggi con attestati di partecipazione ai corsi di formazione specifici Verifica rispetto contenuti minimi (Allegato XXII)	
		Progetto dei ponteggi di altezza superiore ai 20 m o se difformi rispetto agli schemi contenuti nell'Autorizzazione ministeriale.	
		Libretto del ponteggio con Autorizzazione ministeriale e copia del disegno esecutivo	
		Verbale di verifica periodica manutenzione ponteggi (Allegato XIX)	
		Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza	
		Piano per la gestione delle emergenze	
		Presenza di cassetta di Pronto Soccorso completa di tutti i presidi sanitari come previsto dal D.M. n.388/03	
		Presenza mezzi estinguenti in numero sufficiente in base al grado di pericolosità presente in cantiere. Obbligatorio rapporto di verifica semestrale	
		Numero idoneo di servizi igienici e docce in base al numero di lavoratori impiegati	

Documentazione inerente a rapporti con Organi esterni			
SI	NO	Tipo Documento	Note
		Verballi di ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza (ASL)	
		Piano antinfortunistico per montaggio degli elementi prefabbricati	
		Piano smaltimento amianto approvato ASL territorialmente competente	
		Registro di carico e scarico dei rifiuti di cantiere	
		Richiesta parere ARPA per riutilizzo terre di scavo (art.156 D.L. n.152/06) fuori dal cantiere	
		Piano degli Scavi da presentare al Comune in base a quanto previsto nei Regolamenti Edilizi	

Documenti concernenti obblighi a carico della Committente che devono essere conservati in cantiere da parte dell'impresa affidataria			
SI	NO	Tipo Documento	Note
		Designazione del CSE	
		Notifica preliminare (con ricevuta invio presso ASL e DPL). È da affiggere in cantiere. Riferimento All. XII.	
		PSC o PSS (redatto da impresa esecutrice negli appalti pubblici dove opera un'unica impresa e dove non si svolgono lavori particolarmente pericolosi)	

Documenti concernenti adempimenti a carico del lavoratore autonomo			
SI	NO	Tipo Documento	Note
		Attestati inerenti a propria formazione	
		Certificati di idoneità sanitaria	
		DURC	
		Elenco DPI in dotazione	
		Iscrizione alla CCIAA	
		Documentazione attestante conformità macchine, attrezzature ed opere provvisoriale.	

Sanzioni

L'entrata in vigore del TUSIC ha comportato un significativo aumento del valore delle sanzioni (sia detentive che pecuniarie). Evitando di entrare nel merito di una dettagliata trattazione delle sanzioni, ci si limita a richiamare, in questa sede, quali sino le gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (Allegato I):

- ▶ Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
 - Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
 - Mancata formazione ed addestramento;
 - Mancata costituzione del servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile;
 - Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- ▶ Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto;
- ▶ Violazioni che espongono al rischio di seppellimento;
- ▶ Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione;
- ▶ Violazioni che espongono al rischio di amianto.